

Codice A14000

D.D. 31 marzo 2017, n. 233

Rinnovo convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Ida Marina RACITI, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le ASR per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie.

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30 settembre 2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali finalizzato a disciplinare l'utilizzo, da parte della direzione regionale Sanità, di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende Sanitarie cui affidare specifici incarichi su tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino in data 29/01/2016 hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota prot. n. 6084/A1403A del 08/03/2017 con cui la direzione Sanità ha proposto all'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza il rinnovo di un rapporto di collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 15-9682 del 30 settembre 2008, con la dott.ssa Ida Marina Raciti con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2017, per attività di *“indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, della valutazione delle attività sanitarie, della gestione e prevenzione del rischio clinico e dell'implementazione di alcune reti cliniche”*, per un impegno massimo di 8 giornate lavorative mensili.

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza n. 414/2017 del 22/03/2017 con cui l'Azienda Ospedaliera ha autorizzato il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della dott.ssa Ida Marina Raciti.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione della dott.ssa Ida Marina Raciti, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;

vista la DGR n. n. 15-9682 del 30 settembre 2008;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera n. 414/2017 del 22 marzo 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del 17/10/2016;

determina

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare il rinnovo dello schema di convenzione con l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, della dott.ssa Ida Marina Raciti, nell'ambito attività *“di indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, della valutazione delle attività sanitarie, della gestione e prevenzione del rischio clinico e dell'implementazione di alcune reti cliniche”*;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell'allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Dott. Renato BOTTI

Il Dirigente funzionario
Dr.ssa Emanuela ZANDONA'

Allegato

CONVENZIONE TRA

la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale

E

l'Azienda Ospedaliera Citta' della Salute e della Scienza in persona del direttore generale.....

E

ed la dr.ssa Ida Marina Raciti.....
.....

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e l'Azienda Ospedaliera Citta' della Salute e della Scienza., in persona del direttore generale hanno sottoscritto il citato Accordo-quadro.

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza con deliberazione del direttore generale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con determinazione del direttore regionale della Sanità n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

- la dott.ssa Ida Marina Raciti. ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda Ospedaliera;

quanto sopra premesso

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità , nato a il , ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato regionale alla Sanità in Torino, corso Regina Margherita n.153 bis;

E

l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza (C.F.) rappresentata dal direttore generale , nato a il , ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

E

la dr.ssa Ida Marina Raciti (C.F.) nata a il , ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità, oggetto.

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità - intende avvalersi della collaborazione della dr.ssa Ida Marina Raciti per l'espletamento, a supporto del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, di attività di indirizzo e governo del SSR che richiedono specifiche competenze mediche ed esperienza di direzione ed organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 2 – Modalità dell'incarico.

L'attività della dr.ssa Ida Marina Raciti sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici della Regione, Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, c.so Regina Margherita, 153/bis, per un impegno massimo di n. 8 giornate lavorative mensili, con modalità compatibili con gli impegni derivanti dall'attività svolta presso l'Azienda Ospedaliera di appartenenza.

Art. 3 – Oneri.

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Alla dr.ssa Ida Marina Raciti compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la missione.

Art. 4 – Esonero responsabilità.

Relativamente al presente incarico di collaborazione, la dr.ssa Ida Marina Raciti, rinuncia a far valere pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della Regione.

Art. 5 – Controversie, arbitrato.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.

La dr.ssa Ida Marina Raciti garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2017, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

Art. 8 – Registrazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Direttore regionale della Sanità.....

- Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera

- La dr.ssa Ida Marina Raciti.....